



*Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale*

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE IN MATERIA DI
"RELAZIONI SINDACALI"**

L'anno 2008, il mese di giugno, il giorno 9, presso la sede dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, in sede di contrattazione regionale tra l'USR Toscana ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente contratto

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente Contratto è sottoscritto tra l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola, sulla base di quanto previsto dall' art. 4, del CCNL Scuola 29/11/2007.
2. Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino alla sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto, s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali di rango superiori, qualora incompatibili.
3. Le clausole contenute nel presente Contratto, alla scadenza suddetta, si rinnovano tacitamente, salvo il caso in cui una delle parti sottoscrittrici non ne dia disdetta con le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 1 comma 4 del CCNL 2006-2009. Il presente Contratto si applica e ha validità su tutto il territorio della Regione.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni sia a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, che a richiesta delle parti firmatarie.
5. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito, dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal D.L.vo. n. 297/94, dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 300/70.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, la Direzione Scolastica Regionale trasmette il testo integrale dello stesso a tutte le istituzioni scolastiche del territorio toscano.
8. Entro cinque giorni dalla ricezione, i Dirigenti Scolastici provvedono all'affissione ai rispettivi Albi del testo del presente Contratto, previa circolare interna al personale

**ART.2
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI A LIVELLO REGIONALE**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
 - a) Per la parte pubblica:
 - dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta.
 - b) Per le organizzazioni sindacali:
 - dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 2006-2009 che possono avvalersi dell'assistenza di non più di due esperti per ogni organizzazione sindacale.

ART.3

OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale sulle materie indicate al successivo art. 5, secondo le modalità e i tempi indicati;

b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche anche con finalità propositive;

c) Interpretazione autentica dei contratti regionali.

ART. 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall' art. 27 della L. n. 300/70, nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici scolastici provinciali alle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, è concesso il diritto di utilizzare in modo permanente un adeguato locale.

2. Nei locali comuni di cui al comma precedente, le dette Organizzazioni Sindacali possono esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla normativa vigente in materia.

3. Nella sede della Direzione Scolastica Regionale e nelle sedi degli Uffici scolastici provinciali, alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un apposito albo sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. n.300/70.

Gli albi sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicate in un luogo facilmente accessibile anche da parte del pubblico.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, la Direzione Scolastica Regionale comunica per iscritto alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto gli eventuali aggiornamenti dell'elenco completo delle le scuole del territorio regionale funzionanti nell'anno scolastico di riferimento.

5. L'elenco di cui al comma precedente deve essere comprensivo dei nominativi dei rispettivi Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, dell'indirizzo della sede centrale dell'istituzione scolastica, del relativo numero di telefono, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

6. Entro il 30 ottobre di ciascun anno ai sensi della L. n. 241/90, la Direzione Scolastica Regionale comunica formalmente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici dirigenziali in cui si articolano l'Ufficio scolastico regionale e gli Uffici scolastici provinciali.

7. Eventuali modifiche a quanto in precedenza comunicato verranno tempestivamente segnalate alle Organizzazioni Sindacali.

PARTE SECONDA

LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE

ART.5

SISTEMI DELLE RELAZIONI SINDACALI E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

1. Ai sensi di quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007, i modelli relazionali in cui si sviluppano le relazioni sindacali a livello regionale si articolano come segue, con la specificazione, altresì, dei relativi ambiti di materie.

2. Contrattazione integrativa regionale.

Tale livello di relazioni sindacali riguarda tutte le materie indicate dal CCNL Scuola 29/11/2007 e si svolge annualmente sulle seguenti materie e con il seguente calendario:

- entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico i criteri per:

a) linee d'indirizzo e criteri per la tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro;

b) ulteriori, eventuali modalità per l'attuazione del diritto di fruizione della mensa gratuita per il personale docente e ATA in servizio alla mensa (art 21 del CCNL Scuola 2006-2009);

c) ulteriori, eventuali modalità per l'attuazione del diritto di fruizione della mensa gratuita per il personale docente e ATA in servizio alla mensa (art 21 del CCNL 2006-2009).

- entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico:

- a) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi del MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludere entro il 31 Ottobre e comunque entro 15 giorni dalle eventuali successive allocazioni;
- b) iniziative di formazione rivolte al personale impegnato in attività di telelavoro (art. 139 del CCNL 2006-2009)
- c) ai sensi dell'art. 86 del CCNL 29/11/2007 i criteri per l'erogazione di compensi per il trattamento accessorio docente, educativo ed ATA comandato nell'Amministrazione periferica del MIUR, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio.

- entro il 30 giugno di ciascun anno:

- a) le modalità di utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario e di quello collocato fuori ruolo, nonché le modalità organizzative per l'assunzione del personale;
- b) criteri di utilizzazione/assegnazione provvisoria di tutto personale (da effettuarsi in ogni caso in tempi compatibili con la scadenza della relativa domanda);
- c) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione; d) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico successivo.

3. Inoltre, presso l' U.S.R la contrattazione integrativa si svolge con le cadenze previste ed ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 2006/09, sulle seguenti materie:

- a) relazioni sindacali, criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali, nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma 6 del CCNL), l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
- b) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- c) istituzione di procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale.

4. La Direzione regionale, anche tramite gli Uffici scolastici provinciali, s'impegna a fornire tempestivamente alle Segreterie Provinciali e Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente articolo 1, comma 1, tutte le informazioni utili e tutto il materiale necessario per garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL Scuola 29/11/2007 e dal presente Contratto. In particolare, unitamente alla convocazione degli incontri, l'Amministrazione Scolastica fornisce alle OO. SS. gli atti relativi alle materie oggetto dell'incontro stesso.

5. La Direzione Regionale e gli Uffici scolastici provinciali trasmetteranno rispettivamente alle Organizzazioni Sindacali Regionali e provinciali copia di tutte le comunicazioni aventi carattere generale, quali circolari, disposizioni, direttive, elenchi (es. personale cessato dal servizio, immessi in ruolo etc.). inviate agli USP e/o alle Istituzioni Scolastiche, 7. Copia dei contratti regionali verrà pubblicata in un'apposita area del sito web della direzione scolastica regionale.

ART. 6 PARTECIPAZIONE

1. L'Amministrazione scolastica regionale, attraverso incontri concordemente programmati, fornisce annualmente, ai soggetti sindacali firmatari del CCNL, informazioni preventive, corredate da relativa documentazione cartacea e/o informatica, consegnata alle OO.SS. di norma il giorno precedente purché lavorativo con particolare riferimento alle seguenti materie:

- entro il 31 ottobre dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
- entro il 31 gennaio i criteri per la formazione degli organici;
- entro il 30 giugno: gli strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- entro il 30 giugno: l'attribuzione delle risorse globali assegnate alle singole scuole per progetti e per il funzionamento delle stesse;
- entro il 30 giugno: le modalità organizzative per l'eventuale adeguamento dell'organico e per l'assunzione del Personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- gli esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione, anche su materie oggetto di contrattazione a livello regionale;
- dati relativi agli alunni e all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
- andamento generale della mobilità;
- accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ.

ART. 7

ORGANISMI PARITETICI-COMMISSIONI BILATERALI-COMITATI

1. In coerenza con gli obiettivi individuati nel CCNL 2006-2009 e con le modalità previste dallo stesso, vengono costituiti a livello regionale:

- Comitato per le pari opportunità (L. 125 del 10/4/1991). Tale organismo viene costituito, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del CCNL 2006-2009, con i compiti indicati al comma 2 del medesimo articolo;
- Organismo paritetico territoriale (D.L.vo 626/94 sulla tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori; art.74 CCNL 2006-2009). L'organismo paritetico già costituito ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 626/94, svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.74 citato;
- Comitato paritetico sul mobbing relativo al personale docente, educativo e ATA per i compiti definiti dall'art. 98 del CCNL 2006-2009.

ART. 8

COMMISSIONE BILATERALE ASSISTENZA, SUPPORTO E MONITORAGGIO DELLE RELAZIONI SINDACALI SUL TERRITORIO REGIONALE

1. Le parti definiranno, entro il 30/6/2008, le modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

PARTE TERZA

LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE

ART. 9

ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Le assemblee regionali, provinciali, di istituzione scolastica o di più istituzioni scolastiche potranno essere indette:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più OO.SS. Rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 8, comma 3 lett. a) del CCNL 29/11/2007;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti limitatamente alla istituzione scolastica nella quale la Rsu è insediata, ai sensi dell'art.8, comma 3 lett. b) del CCNL del 29/11/2007;

c) dalla Rsu congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 8, comma 3 lett. c) del CCNL 29/11/2009.

2. Esclusivamente le segreterie regionali e provinciali delle OO.SS. possono indire assemblee territoriali secondo i loro ambiti territoriali di competenza.

3. Fermo restando quanto previsto circa il monte ore annuale di permessi per assemblee sindacali e le modalità di fruizione dei medesimi, si conviene che le assemblee territoriali regionali e provinciali in orario di servizio possano avere una durata massima di 4 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede in cui ha luogo l'assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.

4. Nel caso di assemblee che coinvolgano i dipendenti di almeno due istituzioni scolastiche o quelli di una medesima istituzione scolastica articolata su più plessi, la durata massima di cui al precedente comma 1 è ridotta a 3 ore.

5. Quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 si applica a tutte le tipologie di personale in servizio nelle scuole statali. 6. assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

7. La data, l'orario comprensivo dei tempi di spostamento, e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle OO.SS. in modo congiunto o disgiunto, in forma scritta, posta ordinaria o e-mail, ovvero fonogramma o fax, direttamente ai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate all'assemblea o al responsabile dell'U.S.P., che ne darà, in tal caso, comunicazione ai Dirigenti Scolastici.

8. I dirigenti scolastici predispongono quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse negli albi della istituzione scolastica, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.

9. I dirigenti scolastici trasmettono tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolare interna.

10. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, comprensiva dell'indicazione del numero delle ore di assenza dal servizio, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

ART. 10

PERMESSI SINDACALI

1. I Dirigenti sindacali, comprese le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) e i Terminali associativi delle OO.SS. firmatarie possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
3. I permessi sindacali di cui al comma precedente, la cui fruizione deve essere comunicata per iscritto, con fax, e-mail, posta ordinaria, al Dirigente Scolastico, possono essere utilizzati entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. Nel caso in cui la fruizione fosse impedita, deve essere data immediata comunicazione di revoca.
4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo, le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31.12 di ciascun anno, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali.
5. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Scolastica Regionale, ai Uffici scolastici provinciali e alle Istituzioni Scolastiche interessate.

ART.11

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO PROVINCIALE E DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di USP vengono stabilite relazioni sindacali in base alle competenze ed alle funzioni attribuite in sede di contrattazione regionale sulle specifiche materie.
2. Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali all'interno delle singole istituzioni scolastiche sono oggetto di apposita contrattazione integrativa a livello di scuola, secondo quanto previsto dall'art.6 del CCNL 29/11/2007.
3. In caso di mancata sottoscrizione del contratto integrativo di istituto di cui al comma precedente, in materia di relazioni sindacali, l'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali sul luogo di lavoro da parte dei rappresentanti dei lavoratori e dei terminali associativi delle OO.SS. aventi titolo avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nei Contratti collettivi e nelle norme di legge in materia.

ART.12

PATROCINIO E ACCESSO AGLI ATTI

1. Le R.S.U., i terminali associativi e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti di ciascuna Istituzione scolastica, relativamente agli specifici ambiti di competenza, su tutte le materie di cui all'art.6 del CCNL Scuola.

ART.13

RELAZIONI SINDACALI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI

1. In relazione a quanto disposto all'art. 6 del CCNL del 29/11/2007, il Dirigente scolastico, la RSU e i Terminali associativi delle OO.SS. aventi titolo, definiscono la programmazione degli incontri per lo svolgimento della contrattazione integrativa di istituto, nonché per le procedure di informazione, relativamente alle materie indicate al medesimo art. 6 entro la prima decade di settembre.
2. Le relative trattative devono essere ogni anno avviate a partire dal 15 settembre e concludersi entro il successivo 30 novembre.
3. Dirigente scolastico formalizza una proposta contrattuale contestualmente all'avvio delle trattative o, comunque, nei successivi 10 giorni lavorativi.
4. Nelle materie oggetto di informazione preventiva o successiva, il Dirigente scolastico trasmette preventivamente, ai soggetti sindacali aventi titolo, la relativa documentazione e quant'altro ritenuto necessario ai fini del successivo incontro.
5. Gli avvisi per gli incontri di contrattazione con la documentazione della proposta contrattuale devono sempre essere inviati, via fax o e-mail o altro mezzo idoneo, alle segreterie provinciali dei sindacati firmatari del CCNL 2006-2009.

ART.14

ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE PREROGATIVE SINDACALI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE

1. Nel rispetto di quanto previsto dal art. 27 della L. n. 300/70, in ciascuna sede scolastica i rappresentanti del personale e i terminali associativi delle OO.SS. aventi diritto, è concesso il diritto di utilizzare un adeguato locale.
2. Nei locali comuni di cui al comma precedente, i soggetti sindacali possono esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla normativa vigente in materia.
3. In ciascuna sede scolastica è garantito l'utilizzo di un

apposito albo sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70. Gli albi sindacali di cui al comma precedente sono allestiti in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione, anche da parte del pubblico.

4. Le R.S.U. e i Terminali associativi delle OO.SS. firmatarie, hanno diritto di affiggere negli albi, di cui ai precedenti commi, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

5. Tutte le comunicazioni aventi carattere generale inviate alle scuole dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 e 43 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, devono essere affisse nella stessa giornata in cui pervengono, nonché – di norma – entro il giorno successivo, negli albi sindacali, distinti dalle bacheche delle RSU, delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate.

6. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. ed ai Terminali associativi delle OO.SS. firmatarie di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

7. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro e in tempi non coincidenti con l'orario di servizio, all'interno delle singole istituzioni scolastiche alle lavoratrici e ai lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. n. 300/70. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, ai soggetti sindacali di cui sopra è consentito comunicare con il personale durante l'apertura della scuola per motivi di carattere sindacale.

8. Al fine di garantire l'esercizio dei diritti sindacali di cui al presente articolo, il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU ed i Terminali associativi delle OO.SS. aventi titolo, predispone idonee misure organizzative.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

1. Le parti stabiliranno le modalità per la definizione delle procedure di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica sul territorio regionale.

ART. 16

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. In caso di controversia sul presente contratto si applicano in via analogica le disposizioni contenute nell'art. 2 del CCNL Scuola 2006-2009.

ART. 17

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE

1. Le parti sottoscrittrici il presente Accordo convengono di effettuare, entro il 30 giugno 2009, una verifica dello stato di attuazione del presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

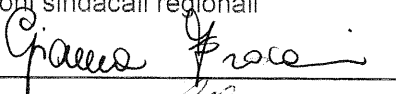
La Parte Pubblica



Carabinieri

Le Organizzazioni sindacali regionali

FLC CGIL



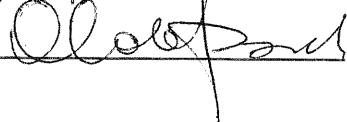
CISL SCUOLA



UIL SCUOLA



SNALS- CONFAL



GILDA- UNAMS

